NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

Esportazione e transito di prodotti e tecnologie

L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:

a) essere conformi ai princi'pi che ispirano la politica estera nazionale;

b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato;

c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare;

d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2;

e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i princi'pi della Carta delle Nazioni Unite;

f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito "elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito", predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3. Per le finalita' di cui alla presente legge si considera esportazione di tecnologie anche l'attivita' di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Versione in vigore dal 31 marzo 1992, non più in vigore dal 18 aprile 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia
Estremi	Legge 27 febbraio 1992, n. 222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-controllo-dell-esportazione-e-del-transito-dei-prodotti-ad/art-1-esportazione-e-transito-di-prodotti-e-tecnologie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it